

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. **22** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

- SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO ore 15,30 nel
CENTRO SOCIALE DI CARIATI .

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	GRECO Filomena	P	
02	CICCIU' Francesco	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	APA Paola	P	
05	SCALIOTI Ines	P	
06	CICCOPIEDI Maria Elena	P	
07	ARCURI Antonio Giuseppe	P	
08	FORCINITI Luigi	P	
09	NIGRO IMPERIALE Pasquale		A
10	TRENTO Leonardo		A
11	CRESCENTE Maria	P	
12	MONTESANTO Alda	P	
13	COSENZA Rita	P	

TOTALE PRESENTI : 11

TOTALE ASSENTI : 02

ASSISTE il Segretario Comunale: Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE ;
Il Sig. CICCIU' Francesco nella qualità di PRESIDENTE Vicario Consigliere
Anziano, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale della discussione allegato al presente atto;

PREMESSO che l'art.7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che, "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTO l'art.1, commi da 784 a 815, della legge n.160 del 2019 che ha riformato la riscossione locale, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva;

RITENUTO che tali innovazioni devono anzitutto avere un riscontro nella regolamentazione della riscossione ed in essa la disciplina dello strumento dell'accertamento esecutivo – immediatamente applicabile – rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema;

CHE, inoltre, l'istituto dell'accertamento esecutivo è immediatamente applicabile e non è un'alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla legislazione previgente - legge n. 296 del 2006, art.1, commi 161-163; pertanto, già dal 1° gennaio 2020, gli avvisi di accertamento devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'articolo 1, comma 792 della legge di bilancio 2020;

CHE attraverso l'accertamento esecutivo, in un unico atto sono condensate le tre diverse funzioni, quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. In altre parole, l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento). Ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e controllabili;

CHE L'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada);

CHE il nuovo strumento deve contenere:

- l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali);
- in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
- l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO inoltre l'art. 107, comma 2, del d.l. 18/2020 che differisce ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con il voto di fiducia del Senato del 9 Aprile, è stato approvato il decreto-legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" (AS 1766S), nel quale è previsto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale nr. 36 del 13.09.2016 con la quale l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema di Regolamento, allegato al presente atto, che si compone di n. 11 articoli;

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei competenti ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto;

VISTO il D. Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale nr. 82 del 26.06.2020 con la quale si propone al consiglio comunale di approvare il regolamento di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti

favorevoli n. 08;

contrari n. 03 (Cosenza, Montesanto Crescente)

DELIBERA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto;
2. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, nel testo composto da n. 11 articoli, come proposto dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 82 del 26.06.2020 che si allega alla presente (All. A), e che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
3. **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno dell'esecutività della deliberazione di approvazione e della cui entrata in vigore sarà dato pubblico avviso mediante apposito manifesto;
4. **DI PUBBLICARE** l'avvenuta approvazione del presente Regolamento sul sito istituzionale all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 30 giorni consecutivi;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto ai Responsabili delle Aree interessate per la necessaria conoscenza ed osservanza;

Inoltre, stante l'urgenza,

Con voti

favorevoli n. 08;

contrari n. 03 (Cosenza, Montesanto Crescente)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000.

IL PRESIDENTE

Da la parola al Consigliere SALVATI, il quale il quale specifica che per questo esercizio finanziario verranno garantiti tutti i servizi essenziali, nonostante, per alcuni, ci siano delle criticità finanziarie dovute allo stato di dissesto finanziario in cui versa l'Ente.

Tutti gli atti propedeutici e collegati al bilancio di previsione, sono stati approvati nei termini di legge e dotati dei prescritti pareri del Dirigente dell'Area Finanziaria e del Revisore dei Conti.

Nel fabbisogno del personale, sono previste delle nuove assunzioni alle quali si procederà tramite concorsi pubblici, successivamente alla prescritta approvazione della COSFEL. Sono stati approvati il piano di contenimento della spesa, il piano delle azioni positive, il piano delle alienazioni. Sono state confermate tutte le tariffe ed aliquote dell'anno precedente, ad eccezione della imposta di pubblicità che è stata adeguata in quanto obsoleta. La nuova IMU, che comprende la vecchia IMU e la TASI, è stata determinata dalla somma delle aliquote di queste ultime due senza alcuna variazione. Ampio interesse è stato dato al Piano Triennale delle OO.PP. e le opere previste in questa annualità verranno realizzate con mutui e finanziamenti extra bilancio comunale. Salvati, infine, precisa che non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere.

TRENTO: questo è l'atto più importante che il Consiglio Comunale deve esprimere. L'anno scorso lo stanziamento era inferiore rispetto a quest'anno. Si creerà un buco nel prossimo rendiconto.

Avevamo chiesto che quest'anno non venisse stanziato alcun importo per l'imposta di soggiorno, la TARI, non si è attivata alcuna procedura concreta.

SALVATI: voglio tranquillizzare che questo non è un bilancio farlocco, non ci sono buchi per l'imposta di soggiorno, e che gli eventi estivi saranno comunque realizzati con autotassazione e sponsorizzazioni.

ARCURI: precisa che in questo momento il comune non ha debiti, ma ha solo problemi di liquidità di cassa ed elenca una serie di lavori pubblici oggetto di finanziamento.

TRENTO: (dichiarazione di voto) non possiamo votare a favore perché sono state ribadite cose dette l'anno passato che non sono state prese in considerazione e non si sono realizzate. Il nostro voto è contrario alla proposta di bilancio perché non risponde ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità

DELIBERA DI GIUNTA N. 082 DEL 26/06/2020
COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

Acc. 'A'

NR. 082 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 14:00 nella Sede Comunale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

NR.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	GRECO FILOMENA	Sindaco	P	
02	SCALIOTI INES	Vice Sindaco	P	
03	APA PAOLA	Assessore	P	
04	SALVATI SERGIO	Assessore	P	
05	ARCURI ANTONIO GIUSEPPE	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI : 05

TOTALE ASSENTI : 00

ASSISTE il Segretario : Dott. ssa GINESE Marisa Immacolata

L'AVV. FILOMENA GRECO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto all'ordine del giorno.

%%%%

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art.7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che, "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTO l'art.1, commi da 784 a 815, della legge n.160 del 2019 che ha riformato la riscossione locale, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva;

RITENUTO che tali innovazioni devono anzitutto avere un riscontro nella regolamentazione della riscossione ed in essa la disciplina dello strumento dell'accertamento esecutivo – immediatamente applicabile – rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema;

CHE, inoltre, l'istituto dell'accertamento esecutivo è immediatamente applicabile e non è un'alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla legislazione previgente - legge n. 296 del 2006, art.1, commi 161-163; pertanto, già dal 1° gennaio 2020, gli avvisi di accertamento devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'articolo 1, comma 792 della legge di bilancio 2020;

CHE attraverso l'accertamento esecutivo, in un unico atto sono condensate le tre diverse funzioni, quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. In altre parole, l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento). Ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e controllabili;

CHE L'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada);

CHE il nuovo strumento deve contenere:

- l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali);
- in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
- l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;



VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO inoltre l'art. 107, comma 2, del d.l. 18/2020 che differisce ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con il voto di fiducia del Senato del 9 Aprile, è stato approvato il decreto-legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" (AS 1766S), nel quale è previsto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale nr. 36 del 13.09.2016 con la quale l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema di Regolamento, allegato al presente atto, che si compone di n. 11 articoli;

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei competenti ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto;

VISTO il D. Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

A voti unanimi e palesi dei presenti riunita nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai sensi del dpcm dell'8 marzo 2020 e ss. mm., resa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto;

DI PROPORRE al consiglio comunale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto comunale, il nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, nel testo composto da n. 11 articoli, allegato sub A) alla presente deliberazione;



e inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la nuova disciplina regolamentare e/o per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.





COMUNE DI CARIATI

(Provincia di COSENZA)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva	5
Articolo 6 - Interessi moratori	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 8 - Rateizzazione	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 11 - Disposizioni finali	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Cariati (CS);
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta

giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA FINANZIARIA

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTARTE COMUNALI.

PARERE TECNICO: Favorevole

Cariati li 18-06-2012

PARERE CONTABILE: Favorevole

Cariati li 18-06-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Bruno Morise Guarascio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Bruno Morise Guarascio

CODE gm

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.

IL SINDACO
Avv. Filomena Greco

IL SEGRETARIO COMUNALE

00000000000000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267,

E' STATA

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo citato;

☒ Pubblicata in data **30 GIU. 2020**, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

☒ Partecipata ai capigruppo consiliari a mezzo pec
del **30 GIU. 2020** (art.125 D.Lgs.n. 267/2000).

CARIATI, li **30 GIU. 2020**

Il Responsabile del Proc.to





IL RESPONSABILE AREA
Cataldo RUSSO





COMUNE DI CARIATI

(Provincia di COSENZA)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	4
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	5
Articolo 6 – Interessi moratori _____	5
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 -Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	8
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento _____	8
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Cariati (CS);
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta

giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



RA 9
S. SALVATI
11

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 43

Data 30 GIUGNO 2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di *approvazione* del regolamento della riscossione coattiva

L'organo di revisione economico è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente *l'approvazione* del **regolamento della riscossione coattiva**;

Preso atto di quanto sopra il revisore:

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di **regolamento della riscossione coattiva** di 11 articoli, attesa la compatibilità alla normativa ordinaria, e la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni regolamentate;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto il **regolamento della riscossione coattiva**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì 30 giugno 2020

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dr. Giovanni Falanga



Verifica effettuata in data 2020-07-01 06:43:48 (UTC)

File verificato: C:\Users\Utente-Comune\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\457V1U4X\parere regolamento riscos

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	FALANGA GIOVANNI
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/07/2020 06:00:23

Dati del certificato del firmatario: FALANGA GIOVANNI:

Nome, Cognome:	GIOVANNI FALANGA
Numero identificativa:	20307256
Data di scadenza:	21/08/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

c omune di cariatì-segreteria

Da: STUDIO GIOVANNI FALANGA <giovannifalanga@legalmail.it>
Inviato: martedì 30 giugno 2020 20:33
A: protocollo.cariati
Cc: ragioneria.cariati
Oggetto: PARERE
Allegati: parere regolamento riscoss coattiva.pdf; parere regolamento riscoss coattiva.pdf.p7m

In allegato parere sul regolamento riscossione coattiva.

Giovanni Falanga

Revisore

Avv. Giovanni Falanga
Piazzale Kennedy, 5
87036 R E N D E (CS)
Telef. 0984 466218

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTARTE COMUNALI.

PARERE TECNICO: Favorevole

Cariati li **01.07.2020**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Bruno Morise Guarascio

PARERE CONTABILE: Favorevole

Cariati li **01.07.2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Bruno Morise Guarascio

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

00000000000000

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

X -Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

X -Pubblicata in data **30 LUG. 2020** , per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li **30 LUG. 2020**

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA

